

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1539

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **PRETI**

Presentata il 25 luglio 1959

Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato appartenenti alla carriera esecutiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo alla vostra attenzione tende a migliorare l'attuale ordinamento delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato, assicurando alle medesime uniformità di sviluppo in ogni settore, come da tempo auspica il personale interessato.

Com'è noto in alcune Amministrazioni dello Stato lo svolgimento della carriera esecutiva comincia con il coefficiente 180 e termina con il coefficiente 325. Vedi: Ministero delle finanze (Direzioni generali dei monopoli, dogane e imposte di fabbricazione), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero interno (Amministrazione civile e Amministrazione di pubblica sicurezza), Ministero della Giustizia (Archivi notarili), Ministero dei trasporti (Ispettorato della motorizzazione) e Ministero del commercio estero.

In altre Amministrazioni, invece, quantunque i dipendenti abbiano lo stesso titolo di studio e svolgano le medesime mansioni, la carriera inizia con lo stesso coefficiente 180 per terminare con il coefficiente 271. In altre ancora la carriera ha inizio con il coefficiente 157 per terminare al coefficiente 271. Ciò si verifica nell'ambito degli stessi Ministeri, creando vivo malcontento tra il personale dipendente.

Inoltre al personale esecutivo della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con legge 27 febbraio 1958, n. 119, è stato concesso il beneficio di iniziare la carriera

(operatori di esercizio, di stazioni radio, di posta pneumatica e servizi telefonici) con il coefficiente 193 per terminare con il coefficiente 345.

Con legge 13 marzo 1958 veniva concesso al personale insegnante degli Istituti d'istruzione elementare il beneficio del ruolo aperto con inizio della carriera al coefficiente 202 per terminare dopo 20 anni al coefficiente 325.

Attualmente il personale esecutivo delle altre Amministrazioni dello Stato, per conseguire la qualifica di primo archivista o equiparata, limitatamente ai posti disponibili, deve superare un esame interno il quale, oltre ad essere un sacrificio per l'esaminando, che per lo più ha raggiunto una certa età, comporta un onere non indifferente al bilancio dello Stato: onere che, con il sistema dei ruoli aperti verrebbe ad essere in gran parte eliminato.

Con il provvedimento proposto, infatti, gli esami interni verrebbero soppressi e l'economia che ne deriverebbe potrebbe essere dedicata alla copertura della spesa rappresentata dal nuovo assetto che si tende a dare alle carriere esecutive, indubbiamente più favorevole dell'attuale sia per il personale che per la pubblica Amministrazione.

La spesa occorrente per la realizzazione di tale ordinamento di organico, che si aggirerebbe sui 3.500 milioni circa, potrebbe essere coperta mediante riduzione da apportarsi al capitolo « Fondi speciali » per oneri dipen-

denti da provvedimenti legislativi in corso, ed ai capitoli vari inerenti a gettoni di presenza e diarie destinati ai componenti le commissioni esaminatrici.

Da quanto esposto, emerge che tale provvedimento eliminerebbe l'ingiustizia attualmente esistente e dovuta al diverso trattamento del personale il quale, entrato a far parte dell'Amministrazione dello Stato con gli stessi requisiti, pur sottoposto alle stesse mansioni e stessi obblighi, non acquisisce gli stessi diritti. Il provvedimento invocato apporterebbe ad esso personale quella serenità di animo di cui si avvantaggerebbe l'anda-

mento stesso dei diversi rami dell'Amministrazione.

Il personale della carriera esecutiva, per le mansioni che esplica, è meritevole della considerazione e dell'attenzione dello Stato. Ciò deve considerarsi tanto più vero, se si tiene conto che una notevole parte di esso svolge un lavoro spesso inerente alle qualifiche superiori con abnegazione e con squisito senso del dovere per il buon nome della pubblica Amministrazione.

Di qui la presente proposta di legge, che mi onoro sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 259, 260, e 354, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti lo svolgimento delle carriere esecutive del personale dipendente dallo Stato, sono abrogati.

ART. 2.

Il personale dipendente dallo Stato, compreso quello con ordinamento autonomo, appartenente ai ruoli organici della carriera esecutiva consegue nel corso della carriera le qualifiche e le classi di stipendio di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Le qualifiche di cui alla allegata tabella sono equiparate a quelle diverse contemplate nei quadri distinti con i numeri da 40 a 60 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prima qualifica e classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina nel ruolo organico e le successive qualifiche e classi di stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianità indicati nella predetta tabella.

Agli effetti degli scatti biennali di stipendio non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica inferiore a « distinto ».

ART. 3.

Il personale, di cui all'articolo 2, oltre a provvedere alla tenuta degli archivi e alla esecuzione di lavori di registrazione e di copia, esplica servizi di natura contabile, tecnica e amministrativa.

ART. 4.

La nomina in prova ad applicato si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di Istituto d'istruzione secondario di primo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova di dattilografia o stenografia oppure una prova con i mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Ogni singola Amministrazione stabilisce le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.

ART. 5.

In base all'articolo 2 le promozioni alle qualifiche superiori vengono conferite, a ruolo aperto, all'atto del compimento del periodo di anzianità secondo il seguente criterio:

ad *Archivista* — coefficiente 202 — seconda classe di stipendio: se abbia riportato negli ultimi due anni la qualifica di ottimo;

a *Primo archivista* — coefficiente 229 — terza classe di stipendio: se abbia riportato negli ultimi tre anni la qualifica di ottimo;

ad *Archivista capo* — coefficiente 271 — quarta classe di stipendio: se abbia riportato negli ultimi quattro anni la qualifica di ottimo;

ad *Archivista superiore* — coefficiente 325 — quinta classe di stipendio: se abbia riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di ottimo.

ART. 6.

In deroga a quanto disposto con gli articoli 2 e 5 della presente legge, la qualifica di *Archivista superiore* o equiparata può essere conferita al compimento di venti anni di anzianità nel ruolo ordinario, tre dei quali siano trascorsi nella qualifica di *Archivista capo* o equiparata a quegli elementi che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi cinque anni e che il Consiglio di amministrazione giudichi meritevoli di un più rapido accesso alla qualifica superiore per il grado di cultura posseduto, per la notevole operosità e le spiccate capacità dimostrate in servizi particolarmente impegnativi.

Le promozioni di cui al comma precedente possono essere conferite, annualmente e per ciascuna amministrazione, a non oltre un decimo degli elementi aventi la qualifica di *Archivista capo* o equiparata all'atto in cui il provvedimento viene adottato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

A parziale modifica degli articoli 345 e 348 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del secondo comma dell'articolo 344 dello stesso decreto, il personale appartenente ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole, è trasferito nel ruolo organico, senza alcuna limitazione di posti, con la qualifica di archivista o equiparata o

di primo archivista o equiparata, a seconda che abbia maturato nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto, rispettivamente, un'anzianità complessiva di servizio di anni quattro o di anni tredici.

In mancanza dell'anzianità di servizio richiesta per l'accesso ad una delle qualifiche indicate nel precedente comma, al personale di che trattasi viene attribuita la qualifica immediatamente inferiore, in attesa che detta anzianità sia raggiunta cumulando col servizio di ruolo speciale transitorio e con quello di ruolo aggiunto il successivo servizio di ruolo organico.

ART. 8.

Per l'accesso alle qualifiche superiori a quella di *Primo archivista* o equiparate, il servizio prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti è valutato per intero come servizio prestato nel ruolo ordinario.

ART. 9.

Salvo quanto disposto col precedente articolo 7, in sede di prima applicazione della presente legge non potrà essere attribuita al personale esecutivo altra qualifica che quella immediatamente superiore alla qualifica rivestita.

Il personale che in relazione al servizio di ruolo ordinario prestato abbia diritto, ai sensi del precedente articolo 2, ad una qualifica più elevata di quella attribuitagli in base al comma precedente, potrà accedere a tale qualifica soltanto dopo un biennio di permanenza in ciascuna delle qualifiche inferiori.

ART. 10.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1960.

ART. 11.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la riduzione del capitolo dei « Fondi speciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, previsto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e con la riduzione dei capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri corrispondenti a gettoni di presenza e diarie occorrenti per l'espletamento degli esami dei concorsi interni per lo stesso personale della carriera esecutiva.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

TABELLA DELLE QUALIFICHE E DELLE CLASSI DI STIPENDIO
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coeffi- ciente	QUALIFICA	Stipendio	Ruolo organico compreso il personale in soprannumero
325	Archivista superiore .	975.000	5ª classe di stipendio: dopo 22 anni di ruolo ordinario.
271	Archivista capo . . .	813.000	4ª classe di stipendio: dopo 16 anni di ruolo ordinario.
229	Primo archivista . . .	687.000	3ª classe di stipendio: dopo 10 anni di ruolo ordinario.
202	Archivista	606.000	2ª classe di stipendio: dopo 4 anni di ruolo ordinario.
180	Applicato.	540.000	1ª classe di stipendio: iniziale.